

Marco P. Geri

Il magistero di un criminalista di fòro

Giovanni Carmignani «avvocato professore di Leggi»



Edizioni ETS



www.edizioniets.com

*La collana si avvale di un comitato scientifico internazionale
e ogni contributo viene sottoposto a procedura di doppio peer reviewing anonimo*

© Copyright 2015

Edizioni ETS

Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa

info@edizioniets.com

www.edizioniets.com

Distribuzione

Messaggerie Libri SPA

Sede legale: via G. Verdi 8 - 20090 Assago (MI)

Promozione

PDE PROMOZIONE SRL

via Zago 2/2 - 40128 Bologna

ISBN 978-884674414-2

INDICE DEL VOLUME

<i>Abbreviazioni</i>	13
<i>Scritti di Giovanni Carmignani utilizzati e citati in forma abbreviata</i>	15
<i>Altri scritti di Giovanni Carmignani utilizzati</i>	17
<i>Introduzione</i>	23

Capitolo I

<i>L'incontro con i contesti politici, economici e produttivi</i>	39
1. Dalla « <i>clausura aretina</i> » alla <i>Camera nera</i>	39
2. Cause personali e cause celebri	54
3. «Un mobile del Medioevo allato a un <i>boudoir de'</i> di nostri»	60
4. Di fronte all'aggiotaggio fra <i>sicurezza e prosperità</i>	89
5. « <i>Estendere anziché restringere le pubbliche libertà</i> »	110

Capitolo II

<i>Birnbaum, De Sellon e altri incidenti abolizionisti</i>	125
1. Il fronte abolizionista pisano e le apologie carmignanee	125
2. Carmignani « <i>comme reponse</i> » a Birnbaum	133
3. Echi dal lago Lemano della <i>Storia della pena di morte nella legislazione della Toscana</i>	142
4. Carmignani all' <i>Indice</i>	145

Capitolo III

<i>Carmignani e il code pénal</i>	149
1. Sulla cultura giuridica francese e su Napoleone	149
2. La traduzione e la polemica tra editori	153
3. Le note ai « <i>Motivi pronunziati al corpo legislativo</i> »: un primo esame	169

Capitolo IV

Un testo per la didattica: vicende degli Juris criminalis elementa 193

1. Dall'avvio dell'insegnamento alle varie edizioni 193
2. Le sorti degli *Elementa* dopo il magistero di Carmignani 228

Capitolo V

Le scienze criminali e il loro riordinamento 239

1. L'incontro con Beccaria 239
2. Una «biblioteca di criminale diritto» 249
3. Per la revisione del vocabolario della scienze criminali 256
4. Uno strumento: *prologomena* o *generalità* 275
5. Diritto naturale e *diritto politico* 292
6. Diritto civile e penale alle prova dell'edificio giusrazionalistico 307
7. L'ordine delle *offese alla sicurezza*: un problema sempre aperto 327
8. Un sapere teorico-pratico 347
9. Dentro il manuale, alla ricerca del giurista «teorico-pratico» 360

Capitolo VI

Diritto penale e polizia 371

1. La chiusura del campo di interesse 371
2. Per una teoria delle trasgressioni 385
3. La difesa preventiva e le *forme di manifestazione* della *Polizia* 402
4. Appunti sul *magistrato* e sul rito di *polizia* 418

Laónde, ecc... 429

Fonti edite e inedite consultate 433

Bibliografia critica 433

Fonti edite 473

Fonti d'archivio e inedite 491

Indice dei nomi 495

ABBREVIAZIONI

AAPi	Archivio Arcivescovile di Pisa
ACDF	Archivio della Congregazione per la dottrina della fede
ACSM	Archivio Comunale di San Miniato
ACSTo	Accademia delle scienze di Torino
Annali ISIG	Annali dell'Istituto storico italo-germanico di Trento
APSC	Archivio della Pieve di San Casciano
APSB	Archivio Parrocchiale di San Benedetto
ASFi	Archivio di Stato di Firenze
ASI	Archivio Storico Italiano
ASCE	Archivio storico comunale di Empoli
ASLu	Archivio di Stato di Lucca
ASLu	Archivio di Stato di Lucca
ASMi	Archivio di Stato di Milano
ASNo	Archivio di Stato di Novara
ASPi	Archivio di Stato di Pisa
ASVAr	Archivio Vescovile di Arezzo
<i>Atti Carmignani</i>	<i>Giovanni Carmignani (1768-1847), maestro di scienze criminali e pratico del fòro, sulle soglie del diritto penale contemporaneo</i> (cur. M. Montorzi - C. Galligani - M.P. Geri), Pisa, Edizioni ETS, 2003
<i>Bandi e ordini</i>	<i>Bandi e Ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana pubblicati dal dì ... raccolti posteriormente per ordine successivo di tempi con il sommario de' medesimi disposto con ordine di materie e di tribunali, nella stamperia Imperiale (poi nella stamperia Granducale, e per Gaetano Cambiagi stampator Granducale), 17 voll., 1747-1800</i>
Barsanti, <i>Lauree</i>	<i>Lauree all'Università di Pisa (1737-1861). Ricerca storica</i> di D. BARSANTI, Pisa, 1995
BAV	Biblioteca Apostolica Vaticana
BCSi	Biblioteca Comunale di Siena
BLLi	Biblioteca Labronica di Livorno
BNCFi	Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

BNCRo	Biblioteca nazionale centrale di Roma
BSLu	Biblioteca Statale di Lucca
BSP	Bollettino Storico Pisano
CANTINI	L. CANTINI, <i>Legislazione toscana illustrata</i> , 32 voll., Firenze, nella stamperia Albizziniana da S. Maria in Campo per Pietro Fantosini e figlio (poi Per Giuseppe Fantosini), 1800-1808
cass.	Cassetta
cap./chap.	capitolo/ <i>chapitre</i> / <i>chapter</i>
DBI	<i>Dizionario biografico degli italiani</i> , Roma, Istituto della Enciclopedia, 1960-
DBGI	<i>Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)</i> diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, Bologna, Il Mulino, 2013, 2 voll.
Ddpriv	<i>Digesto di discipline privatistiche. Sezione civile</i> , Torino, UTET, 1987-1999
Ddpu	<i>Digesto delle discipline pubblicistiche</i> , Torino, UTET, 1994-1999
Ddpe	<i>Digesto di discipline penalistiche</i> , Torino, UTET, 1987-1999
DHJF	<i>Dictionnaire historique des juristes français, XII^e-XX^e siècle</i> sous la direction de P. Arabeyere, J.-L. Halperin, J. Krynen, Parigi, PUF, 2015
dec.	<i>Decisio, decisiones</i>
EdD	<i>Enciclopedia del diritto</i> , Milano, Giuffrè, 1958-1993
fasc.	fascicolo
fo./ff.	foglio/fogli
lib./libb.	libro/libri
MCRRo	Biblioteca del Museo Centrale del Risorgimento di Roma
MSCG	Materiali per la Storia della cultura giuridica
Nss. Di	<i>Novissimo digesto italiano</i> diretto da A. Azzare e E. Eula, Torino, UTET, 1957-1975
p./pp.	pagina/pagine
QS	Quaderni Storici
RAS	Rassegna degli Archivi di Stato
RDA	Rivista di diritto agrario
RSRi	Rassegna storica del Risorgimento
RST	Rivista storica toscana
Sez.	Sezione
ss.	seguenti
Supi	Storia dell'Università di Pisa, Pisa, Edizioni Plus, 2000, 1 (1343-1737); 2 (1737-1861)
t.	tomo
tit./titt.	titolo/titoli
vol./voll.	volume/volumi

INTRODUZIONE

Senza che a ciò concorressero ricorrenze particolari, alcuni anni fa si è riaperto l'interesse per Giovanni Carmignani, penalista dal profilo composito, a lungo docente universitario e illustre avvocato¹. L'impegno di Mario Montorzi ha condotto alla organizzazione di due convegni internazionali di studi nel novembre 1999 e nel giugno 2000, i risultati dei quali sono consultabili in un volume dedicato al giurista pisano pubblicato nel 2003². Non ignorando la dedizione di uno dei centri didattici dell'Università di Pisa al Maestro criminalista e le pagine dedicate a Carmignani nella *Storia dell'Università di Pisa*³, una successiva iniziativa editoriale promossa da Eugenio Ripepe ha permesso di ripubblicare in anastatica i primi quattro volumi di *Scritti inediti* (originariamente editi fra il 1851 e il 1852)⁴. Alle due iniziative, senza dimenticare le varie pagine della storiografia nelle quali il criminalista pisano è stato preso in considerazione in maniera indiretta, sono, poi, seguiti alcuni approfondimenti realizzati non solo dai partecipanti ai convegni pisani⁵. Sulla base di tutto ciò,

¹ Fra i contributi di carattere biografico, Ferdinando Caruana Digli (*Biografia dell'avvocato Giovanni Carmignani scritta e recitata nella società medica maltese il 16 novembre 1847*, in *Elementi di diritto criminale* [trad. Caruana Dingli], vol. I, p. XII) ricorda che le note contenute nella *Biographie Universelle* di Alphonse Rabbé (A. RABBÉ, *Biographie universelle et portative des contemporains ou dictionnaire historique des hommes vivants et des hommes morts depuis 1788 jusqu'à nous jours*, vol. 5, p. 95) erano state visionate e apprezzate dallo stesso Carmignani, che aveva dato l'assenso al loro utilizzo nel *manifesto* dell'iniziativa editoriale della pubblicazione delle *Cause celebri*. Di questo contributo biografico, effettivamente, Carmignani parlò anche a Gaetano Giorgini, Provveditore dell'Università di Pisa, in una lettera del 20 dicembre 1838 (ASPI, *Università II versamento*, Sez. G 52, fasc. 24).

² M. MONTORZI (a cura di), *Giovanni Carmignani (1768-1847). Maestro di scienze criminali e pratico del foro, sulle soglie del Diritto Penale contemporaneo*, Pisa, Edizioni ETS, 2003. In questo volume (pp. 1-10) è stata ripubblicata anche la voce stesa da Aldo Mazzacane per il *Dizionario Biografico degli Italiani* (vol. XX, pp. 415-420).

³ Un utile quadro riepilogativo che su giuristi dello spessore di Carmignani non doveva, né, visto lo spazio, poteva dire qualcosa di nuovo: E. SPAGNESI, *Il diritto*, in SUPi, 2** (1737-1861), pp. 502-503; 506-508; 525-531.

⁴ E. RIPEPE (a cura di), *Storia della origine e de' progressi della filosofia del dritto*. Ristampa anastatica con introduzione di Eugenio Ripepe e nota bio-bibliografica di Marco P. Geri, Pisa, Edizioni Plus, 2005.

⁵ M. MONTORZI, *Vincenzo Salvagnoli, i suoi colleghi avvocati e il disegno di una nuova razionalità costituzionale*, ora in ID., *Crepuscoli Granducali. Incontri di esperienza e di cultura giuridica in Toscana sulle soglie dell'età contemporanea*, Pisa, Edizioni ETS, 2006, pp. 243-277; ID., *Giovanni Carmignani*, in DBGI, vol. I, pp. 451-453; F. COLAO, *Avvocati del Risorgimento nella Toscana della Restaurazione*, Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 132-137; 160-174; 273-302. Segnalo, infine, il recentissimo G. CHIODI, *Le garanzie processuali di Beccaria e la penalistica italiana dell'Ottocento: il contributo di Giovanni Carmignani*, in G. CHIODI - L. GARLATI (a cura di), *Dialogando con Beccaria: le stagioni del processo penale italiano*, Torino, Giappichelli, 2015, pp. 43-84.

non è certo difficile ritenere che buona parte del magistero di Carmignani ruota intorno all'insegnamento delle discipline criminalistiche che per quasi quarant'anni egli tenne a Pisa. Il prodotto più evidente di questi anni di insegnamento e di riflessioni scientifiche sono i ripetuti aggiornamenti del manuale istituzionale (dato alle stampe per la prima volta nel 1808) e la pubblicazione all'inizio degli anni trenta dell'Ottocento della *Teoria delle leggi della sicurezza sociale*. Ma, come già si volle indicare nel titolo degli atti dei convegni pisani, all'attività di docente universitario Carmignani affiancò, esercitandola praticamente fino agli ultimi mesi di vita⁶, quella di avvocato (difensore principale o illustre fornitore di scritti in adesione a quelli di altri legali⁷). Il frontespizio del *Compendio degli Elementa* pubblicato nel 1822 rende giustizia, come del resto altre pagine⁸, a questo duplice profilo:

*avvocato Giovanni Carmignani pubblico professore
nell'Imperiale e Regia Università di Pisa.*

Anzi, ad voler esser precisi, proprio come nel frontespizio appena richiamato, il giurista nato a San Benedetto a Settimo fu competente avvocato prima ancora di divenire docente universitario. La testimonianza di questa costante e proficua⁹ attività è rappresentata dai quattro volumi di *Cause celebri*¹⁰ e dalla disponibilità a stampa di un non indifferente numero di allegazioni. Del Carmignani avvocato, dopo la narrazione di una delle *cause celebri* offerta da Beatrice Maschietto¹¹ e, soprattutto, dopo le ricerche di Floriana Colao¹², il lettore troverà nelle pagine che seguono alcuni approfondimenti, destinati principalmente a porre in evidenza il materiale usato e i percorsi argomentativi compiuti, nonché certi aspetti dell'incontro di Carmignani con

⁶ Tra le varie, la *Memoria e voto adesivo nella causa Imperiale e Regia Accademia dei Ravvivati e Silvatici prendete avanti il regio Tribunale di prima istanza di Pisa*, Pisa, stamperia Pieraccini, 1846, reca la data del 30 aprile 1846.

⁷ Si tenga conto per tutti del *Voto del celeberrimo Signor Cavaliere Giovanni Carmignani [...] per il Signor Luigi Muzzi toscano querelato in Bologna dai Signori Avvocati Domenico Barbieri bolognese e Francesco Gualandi di Dozza per titolo di libello famoso e ingiurie atroci e gravissime in private lettere ed in pubblica stampa*, Bologna, per Dall'Olmo e Tocchi, 1832, pp. 5-16.

⁸ L'indicazione è presente anche in molte allegazioni, tra le quali quella citata alla nt. 6 (l'indicazione è a p. 16). In altre, invece, prevale la sottolineatura del ruolo di docente e il giurista pisano si firma solamente (ma significativamente) «*professore di Leggi*» [cfr. la memoria processuale citata alla nt. 7 (l'indicazione è a p. 38) e le *Brevi annotazioni di fatto, e di dritto alla memoria dell'attrice nella causa di pretesa immissione Mastiani Brunacci e Mastiani Brunacci negli Amati*, Pisa, Tipografia Nistri, 1840, p. 32].

⁹ Almeno dal punto di vista della letteratura giuridica, che di quello economico non è dato sapere, ma legittimo immaginare. Per un elenco delle allegazioni stese da Carmignani si veda M.P. GERI, *Giovanni Carmignani. Nota bio-bibliografica*, in E. RIPEPE (a cura di), *Storia della origine e de' progressi della filosofia del dritto*, vol. I, pp. XXXIV-XXVI.

¹⁰ Ne fu progettato anche un quinto: cfr. lettera di Carmignani a Ferdinando Caruana Dingli del 14 maggio 1846 in *Elementi di diritto criminale* [trad. Caruana Dingli], vol. I, p. XI.

¹¹ B. MASCHIETTO, *Le difese criminali di Giovanni Carmignani*, in *Atti Carmignani*, pp. 376-382.

¹² Tese principalmente ad inserire il lavoro di Carmignani nel panorama del ceto forense toscano della prima metà del '800: F. COLAO, *Avvocati del Risorgimento*, op. cit., pp. 160-174; 273-288.

i contesti economici, produttivi e speculativi del suo tempo e, in ambito più specifico e tecnico, la posizione del giurista in ordine a un particolare profilo del rapporto tra diritto penale e civile, sostenuta nell'ambito di un parere richiesto dal giovane Pasquale Stanislao Mancini nel 1842. Dal lato professionale, sia nella raccolta di *Cause celebri* pubblicata per la prima volta pochi anni prima della morte, sia in un altro scritto processuale non inserito in quei volumi ma legato ad una controversia molto nota all'epoca, c'è apparso il Carmignani difensore intento a fornire *pareri per la verità* e difendere commercianti e sigle commerciali sul confine sottile che si manifestava tra falsità e spregiudicatezza in attività commerciali. Oltre a ciò, anche un'altra annosa vicenda vide nella sua prima fase la presenza del giurista pisano, sceso in campo a tutela degli interessi della propria comunità di origine in un giudizio che rappresenta pienamente il segno di un mondo che andava progressivamente mutando e che metteva in luce un conflitto di non poco conto tra nuovi diritti e nuovi interessi e prassi consolidate nel tempo: quelli rispettivamente dell'impresa concessionaria della costruzione di un ponte sul fiume Arno e delle comunità titolari degli antichi *passi di barca* sul fiume stesso.

L'angolo visuale dell'incontro con le realtà economiche e finanziarie toscane, nonostante quanto consultabile in uno dei primi scritti biografici dedicati al giurista pisano¹³, consente di prendere atto del fatto che la sorte non fu parca con Carmignani. Il padre, forse veramente *«abilissimo castaldo»*¹⁴ come di lui disse un altro dei biografi del figlio, aveva lavorato come fattore di una famiglia nobile pisana¹⁵ e il ruolo primario rivestito dai fattori nell'economia agricola toscana dell'epoca gli aveva reso possibile lucrare, anche attraverso la spendita di una preparazione culturale verosimilmente non scadente¹⁶, consistenti introiti (più o meno leciti, secondo una *vulgata*

¹³ Nei *Cenni biografici* di Francesco Pardini (F. PARDINI *Cenni biografici intorno al professor Giovanni Carmignani compilati dall'Abate Francesco Pardini*, in *Cause celebri*, vol. I, p. V) si può leggere una frase reboante, rispondente all'esigenza di dipingere il profilo intellettuale di un individuo che, per le proprie qualità, si era elevato dalla semplicità delle origini all'altezza dei fasti dell'olimpico degli scienziati. Il lettore viene, infatti, avvertito che *«se molta lode vuolsi attribuire a quegli uomini che, vinta l'umiltà della fortuna, si levarono per la virtù ed il sapere a tanta altezza di nobilitare se stessi [...] la patria e la società»*, molta se ne doveva attribuire allora a Carmignani figlio di un *«onesto fattor»* di campagna e di *«una povera villanella»*. Il contributo del Pardini, come tutte le biografie, risente del carattere e dei gusti del suo autore e del contesto culturale e storico nel quale vide la luce. Una discussione sul tema è reperibile in *Contemporanea. Rivista di storia dell'800 e del '900*, anno II, 2/1999, pp. 287-305 [C. CASSINA - F. TRANIELLO (a cura di), *La biografia: un genere storiografico in trasformazione*].

¹⁴ G. ROSSINI, *Giovanni Carmignani*, in *Biografia dei pisani illustri delineati da Ferdinando Grassini pisano*, Pisa, presso Niccolò Capurro, 1838 (le carte di questo volume non sono numerate a stampa e la voce dedicata a Carmignani si trova, nell'esemplare conservato presso la Biblioteca Universitaria di Pisa, ai ff. 128-129).

¹⁵ Lo si trova indicato nello *stato d'anime* della parrocchia di S. Benedetto a Settimo [APSB, *Stati d'anime (1762-1778)*, filza con carte non numerate], dove Giovanni Antonio Carmignani è registrato come abitante, giacché fattore, *«nella villa del Signor Cavaliere Francesco Mastiani»*. Informazioni sulla famiglia Mastiani e sulla sua ascesa sociale in A. PANAJIA, *Ascesa e decadenza di una famiglia della aristocrazia pisana. I Mastiani Brunacci (1402-1951)*, Roma, Athena, 1991.

¹⁶ A sostegno di quanto si è detto, è sufficiente tener conto di alcune affermazioni della pubblicistica toscana

ancora oggi in voga), investiti, poi, nel programma di *allivellazioni* leopoldine di fine '700. Aveva preso avvio, così, la formazione di un vasto sistema di possedimenti nella piana pisana che il futuro giurista, deceduti i genitori alle soglie del XIX secolo, si trovò ben presto ad amministrare assieme all'unico fratello¹⁷. Ma l'interesse per le

dell'epoca: «*l'amministratore, o vogliamo dire fattore, che gli antichi romani chiamavano villico, è in certa maniera un vicepadrone, o direttore di tutto l'artificio georgico. Si richiede in esso un gran fondo di onestà e di giustizia, ed una non ordinaria teorica e pratica di agricoltura, e di mercatura rurale. Egli deve impiegare una somma attenzione per far rendere più fruttifere che sia possibile le possessioni a pro del padrone, e del lavoratore, spartire giustamente le ricolte, proporre al padrone tutto quello che crederà necessario per il vantaggio degli effetti, ed invigilare che i contadini soddisfacciano alle loro incombenze*» (G. TARGIONI TOZZETTI, *Ragionamenti sull'agricoltura toscana*, Lucca, nella stamperia di Jacopo Giusti alla Colonna del Palio, 1759, p. 94). E ancora: «*È necessario che un fattore sia istruito in moltissime arti; acciò sappia comandare a chi occorre, e conosca chi fa il suo dovere*» (*Opuscoli interessanti l'umanità e il pubblico e privato bene delle popolazioni e province agrarie*, Firenze, 1773, p. CLXXXI). Sul tema del ruolo dei fattori nell'economia toscana dell'epoca si vedano M. MIRRI, *Un'inchiesta toscana sui tributi pagati dai mezzadri e sui patti colonici nella seconda metà del Settecento*, in «*Annali Istituto G.G. Feltrinelli*», II (1959), pp. 489 e 495 e ID., *La Fisiocrazia in Toscana: un tema da riprendere*, in *Studi di Storia Medievale e Moderna per E. Sestan*, vol. II, *L'età moderna*, Firenze, Olschki, 1980, pp. 749-750. Sul ruolo preminente dei fattori insistono anche R. PAZZAGLI, *Cascina. Economia e società dal '600 al '900*, Pisa, Pacini, 1985, pp. 51-63; M. MIRRI, *Proprietari e contadini toscani nelle Riforme leopoldine*, in «*Movimento Operaio. Rivista di storia e bibliografia*», VII (1955), pp. 173-229; Z. CIUFFOLETTI, *Spunti per una analisi interna della società rurale toscana*, in *Contadini e proprietari nella toscana moderna. Atti del convegno in onore di Giorgio Giorgetti*, vol. 2, Firenze, Olschki, 1981, pp. 299-309; C. TORRI, *Strutture e caratteri della famiglia contadina: Cascina 1841*, ivi, pp. 173-201; R. PAZZAGLI, *L'agricoltura toscana nella prima metà dell'800. Tecniche di produzione e rapporti mezzadrili*, Firenze, Olschki, 1973.

¹⁷ Riferisce il Mineccia (F. MINECCIA, *L'alienazione del patrimonio granducale nel pisano sotto Pietro Leopoldo: Collesalveti e Casabianca*, in *Studi di Storia medievale e moderna per E. Sestan*, vol. II, *Età moderna*, Firenze, Olschki, 1980, pp. 839-864; ID., *Da fattoria Granducale a comunità (1737-1861)*, Napoli, ESI, 1982) che la politica affaristica di Giovanni Antonio Carmignani si rivelò piuttosto acuta e spregiudicata perché egli, non solo partecipò alle *allivellazioni* di beni attuate da Pietro Leopoldo di Toscana e nel 1778 ebbe modo di acquisire l'*allivellazione* di parti dei terreni della fattoria granducale di Collesalveti, ma con impiego di ingenti capitali liquidi e pagando per gli altri contadini i *canoni di allivellazione*, si procurò in breve tempo elevati crediti che gli permisero, dietro cessione degli stessi beni, di incrementare il patrimonio fondiario di famiglia. Più in generale sulle *allivellazioni* leopoldine si veda G. TURI, «*Viva Maria*». *La reazione alle riforme leopoldine (1790-1799)*, Firenze, Olschki, 1969, pp. 60-68; F. MASCILLI MIGLIORINI, *L'età delle riforme. Economia e politica nel decennio Settanta*, in *Il Granducato di Toscana. I Lorena dalla Reggenza agli anni rivoluzionari* (Storia d'Italia diretta da G. GALASSO, vol. XIII, tomo II), Torino, UTET, 1997, pp. 309-322; M. MONTORZI, *Modelli di proprietà in toscana al tempo delle riforme leopoldine*, ora in ID., *Giustizia in contado. Studi sull'esercizio della giurisdizione nel territorio di Pontedera e Pisa in età moderna*, Firenze, Edifir, 1997, pp. 155-168. I dati relativi all'*allivellamento* del quale frui Giovanni Antonio Carmignani sono conservati in ASFI, *Scrittorio delle Regie Possessioni*, 2965 (1782-1791)-2966 (1792-1808), fo. 109 e fo. 70. Relativamente alla estensione dei possedimenti, un'indagine sul catasto leopoldino del 1841 per quanto riguarda i territori delle comunità di S. Benedetto a Settimo e Cascina aggiornata alla data del suo impianto (1829) ha dato come risultato un patrimonio costituito, a S. Benedetto, da circa 15.000 *braccia quadrate* (un braccio quadrato equivale a 0,3406193 metri quadrati: *Tavole di ragguaglio dei pesi e delle misure già in uso nelle varie province del Regno col sistema metrico decimale*, Roma, 1877) di terreno coltivato, 28668 *braccia quadrate* di terreno lavorativo con pioppeto; a Cascina, da un casale colonico con stalla, pollaio e circostante *aia* cui erano annesse circa 150.000 *braccia quadrate* di terreno lavorativo a pioppeto (ripartite in più appezzamenti non contigui) e a S. Giorgio, oltre ad una casa colonica con annessa un *aia*, da circa 70.000 *braccia quadrate* di orto, insieme a 8734 *braccia quadrate* di terreno coltivato a viti e circa 12.000 organizzato a

questioni economiche (che ha lasciato tracce anche in alcune controversie giudiziarie personali vertenti su affari di non poco conto¹⁸), la tensione alla mobilità sociale e il colloquio con i ceti economici e produttivi toscani¹⁹ non interessarono se non strumentalmente per quanto riguarda i dati ricavabili dal fitto carteggio²⁰, la ricerca dell'acquisizione della *cittadinanza pisana* e del conseguente grado nobiliare²¹, il conferimento di alcuni prestigiosi titoli²² e incarichi in istituzioni pisane²³ e il ruolo svolto nei primi anni di vita della *Cassa di Risparmio*²⁴ nata in città²⁵. È parso, invece, più significativo il costante interessamento per il diritto *rurale*, che condusse Carmignani alla proposta dell'istituzione in questo ambito di seggi giurisdizionali informati al *Jury* (tanto aborrito, invece, in ambito penale²⁶), con una valutazione che non ignorava,

pioppeto (ASPi, *Catasto leopoldino, Comunità di Cascina*, sez. V, Y, X). La stessa indagine con riferimento alle comunità di Collesalvetti e Fauglia (dove si estendeva la tenuta dei Carmignani in località *il Pallone*) non è stata possibile perché la documentazione catastale è andata in gran parte persa. Altri dati sono disponibili in R. PAZZAGLI, *Vecchie ambizioni e nuova agricoltura: i Carmignani e la campagna pisana*, pp. 392-394.

¹⁸ Si vada più avanti alle pp. 54-55.

¹⁹ Deve essere sottolineato che questa scelta fu conseguenza di una strategia di mobilità sociale che non fu individuale, ma più spiccatamente familiare: R. PAZZAGLI, *Vecchie ambizioni e nuova agricoltura*, art. cit., pp. 391-404.

²⁰ Sul punto (senza voler parlare delle frequentazioni mondane: G. ROSSI, *I salotti letterari toscani*, Firenze 1992, *ad indicem*), si veda M.P. GERI, *L'epistolario di Carmignani fra letture e incontri professionali e culturali*, in *Atti Carmignani*, p. 301.

²¹ ASPi, *Università II versamento*, Sez. B II 10, fo. 81. Materiale di riferimento in ASPi, *Comune Divisione F*, n. 57, fasc. 11; ASFi, *Deputazione di Nobiltà e Cittadinanza*, 89, carte non numerate; ASFi, *Archivio Araldico Ceramelli Papiani*, n. 2386, fasc. 5333 T.

²² Carmignani fu nominato *commendatore* dell'Ordine di Santo Stefano (ma non *Cavaliere* e, quindi, non frui della attribuzione dell'*abito*) il 17 luglio 1836 con una pensione di 700 lire toscane annue: D. BARSANTI, *I funzionari e i lettori dello studio di Pisa cavalieri o commendatori dell'ordine di Santo Stefano (1561-1859)*, in *L'ordine di Santo Stefano e lo studio di Pisa Atti del convegno Pisa, 14-15 maggio 1993*, Pisa, Edizioni ETS [Quaderni Stefaniani, XII (1993)], p. 73; A. BRECCIA, *Uomini di cultura e ordine stefaniano. Docenti e funzionari universitari commendatori di grazia nell'Ottocento*, in *La commendata di grazia dell'Ordine di Santo Stefano nell'Ottocento. Atti del Convegno*, Pisa, 9-10 maggio 2003, Pisa, Edizioni ETS, 2003 [Quaderni Stefaniani, XXII (2003)], pp. 94, 100.

²³ Si tenga conto della nomina di Carmignani a *Governatore della Confraternita della Misericordia di Pisa* nel 1841.

²⁴ Nel 1834 Carmignani figura fra i promotori dell'iniziativa ed entra a far parte del Consiglio d'Amministrazione della Cassa, fregiandosi anche del ruolo di Vice-Presidente nel 1834 e nel 1835 [R. BERNARDINI, *Notizie storiche sulla Cassa di Risparmio di Pisa*, in R. BERNARDINI - A. CECHELLA, *Oltre... il 150°. Un secolo e mezzo nella vita socio-economica della Provincia*, vol. I, Pisa, Pacini, 1984, pp. 93-96]. Nel 1838, poi, abbandonato il consiglio, Carmignani è annoverato fra i *Revisori* e, successivamente, torna ad essere consigliere dal 1846. Su questi eventi si vedano i *Documenti riguardanti la Cassa di Risparmio di Pisa*, Pisa, F.lli Nistri, 1834; S. BURGALASSI, *Frammenti e sprazzi di vita sociale pisana (1830-1984)*, in S. BURGALASSI - C. CIANO, *Oltre... il 150°. Un secolo e mezzo nella vita socio-economica della Provincia*, vol. II, pp. 105-137; R.P. COPPINI, *Ceti dirigenti e banche nel periodo della Restaurazione*, in *La Toscana dei Lorena. Riforme, territorio, società*, Firenze, Olschki, 1989, pp. 608-618; A. VOLPI, *Banchieri e mercato finanziario in Toscana (1801-1860)*, Firenze, Olschki, 1997.

²⁵ Per il ruolo che a queste istituzioni era attribuito nelle pagine della *Teoria delle Leggi della Sicurezza Sociale* ai fini del perseguimento della prosperità pubblica: *Teoria*, vol. III, p. 349.

²⁶ Si veda più avanti alle pp. 122-123.

anzi programmaticamente prevedeva come necessaria, la sapienza pratica, spicciola, anche non giuridica, degli uomini dediti alle cose agricole. Allo stesso modo, è sembrato di non poco conto quanto ricavabile da un *pamphlet* del 1846, col quale l'anziano giurista irruppe nel dibattito pubblico a sostegno delle imprese di costruzione delle prime linee ferroviarie in Toscana. In questo caso, un Carmignani fedele alle scelte liberoscambiste del trono ebbe occasione di confrontarsi con una figura di reato nuova per la cultura giuridica toscana, l'aggiotaggio, sciogliendone i nodi problematici anche col sapiente utilizzo delle opportunità interpretative offerte dal profilo criminoso dello *stellionato*.

Carmignani, però, non è *uomo di fòro* solo perché al magistero cattedratico affianca una consistente e fortunata attività forense, ma perché parte essenziale del suo modo di vedere le cose criminalistiche e l'addetto alle stesse è qualificato dalla necessaria valutazione del risolto concreto, pratico, applicativo delle speculazioni e dalla rilevanza attribuita alla conoscenza e all'uso dei materiali prodotti nel fòro. La frequentazione assidua di quest'ultimo, le esigenze di amministrazione di un patrimonio familiare sempre crescente²⁷, la formazione successiva alla laurea condotta presso illustri magistrati incaricati proprio di insegnamenti *teorico-pratici*²⁸, gli anni impiegati quale «*notaio di rogito*»²⁹, l'esigenza quale *pubblico professore* di cose criminali di fornire all'istituzione politica un completo *carnet* di strumenti per far fronte all'illiceità penale lo spingono a prendere esplicitamente le distanze dal ruolo di intellettuale dedito alla mera speculazione³⁰. Giovanni Carmignani non è un «*uomo ... di tavolino*»³¹, indifferente al correre dei tempi, delle circostanze³² e della storia. E ciò anche se per non indifferenti aspetti del suo pensiero egli, calato nel contesto culturale della Toscana del tempo, non può certo dirsi all'avanguardia. Il suo essere «*pubblico professore*», incaricato di una funzione che recava con sé l'esigenza di un impegno civile rivendicato con decisione, passava per una visione dei tempi e si specchiava in un progetto da molti all'epoca ritenuto superato e sicuramente privo di quelle riflessioni

²⁷ R. PAZZAGLI, *Vecchie ambizioni e nuova agricoltura*, art. cit., pp. 391-404.

²⁸ Ci si riferisce a Jacopo Maria Paoletti, che così intitolò le sue *Institutiones* di argomento criminalistico. Sul Paoletti, un primo quadro di riferimento in M.P. GERI, *Paoletti Jacopo Maria*, in DBGI, vol. II, pp. 1502-1503 e D. EDIGATI, *Prima della Leopoldina. La giustizia criminale toscana tra prassi e riforme legislative nel XVIII secolo*, Napoli, Jovene, 2011, pp. 58-87; 90-92.

²⁹ Si veda più avanti a p. 194.

³⁰ La «*libertà del pensiero ... e la scintilla del genio*», come più volte dirà nelle sue pagine, non erano sufficienti per «*divenir cattedratici*», ma solo, se non si prestava attenzione, per «*salire in bigoncia, e catechizzare, o esorcizzare i loro simili*»: G. CARMIGNANI, recensione a *La morale appliquée a la politique etc. par E. Jouy membre de l'Institut, seconde édition ornée du portrait de l'auteur, Parigi, chez Pillet, 1822*, in «Nuovo giornale de' letterati», t. IX (1824), n. 18, p. 215.

³¹ Ci sia concesso questo richiamo del tutto biografico: Carmignani definiva così, in una lettera al Provveditore dell'Università di Pisa del 18 novembre 1838, il fratello Vincenzo (ASPI, *Università II versamento*, Sez. G 51, fasc. 24).

³² Sull'equilibrio tra *raziocinio speculativo* e *raziocinio pratico* nella «*vicenda d'ideologia*» di Carmignani: M. MONTORZI, *Presentazione*, in *Atti Carmignani*, pp. XVIII-XXII.

intorno alla obbligazione politica (della quale la repressione penale non poteva non essere una parte essenziale³³) che non riponevano esclusiva fiducia nella fedeltà dinastica, ma volgevano l'occhio ad un differente vincolo di appartenenza statale. Modello che, però, se cominciava ad esser considerato superato, al tempo stesso non era in definitiva eccessivamente distante da quello di uno «*Stato senza pubblico*», senza Costituzione e senza opinione pubblica e forme di partecipazione al potere politico promosso dal trono lorenese³⁴. Alla luce delle pagine che seguiranno, però, quel che più appare rilevare è che un tale modo di vedere le cose non mina ma consolida l'approccio proposto alle questioni criminali e il modo di vedere gli operatori ad esse affefferenti. La proposta di un modello di Stato incardinato sull'equilibrio tra sovrano (ancora assoluto e illuminato), alti magistrati e giuristi di rango³⁵ (sull'«*accordo amichevole fra scienza e governo*» di cui parlerà nel 1822³⁶) e lontano dalla prospettiva costituzionale che dopo pochi anni dalla sua morte si farà impellente³⁷ lo condusse³⁸ ad entrare in conflitto con gli ambienti dell'*Antologia* fiorentina³⁹ (nei quali fu visto anche

³³ L'aveva già notato alcuni anni fa, in relazione alle pagine del *Compendio* del 1822, anche F. COLAO, *Avvocati del Risorgimento*, p. 133.

³⁴ A. CHIAVISTELLI, *La contraddittoria affermazione dello «stato amministrativo» nella Toscana della Restaurazione*, in «Storia, Amministrazione, Costituzione. Annale dell'Istituto per la Scienza dell'amministrazione pubblica», 12 (2004), pp. 125-128 e 136-175.

³⁵ Già messa in evidenza da F. COLAO, *Avvocati del Risorgimento*, pp. 164-167.

³⁶ G. CARMIGNANI, *Introduzione*, in «Nuovo giornale de' letterati», t. I (1822), p. XLVIII. Per questa introduzione, si veda G. MELLI, *La Introduzione di Giovanni Carmignani al Nuovo Giornale de' letterati pisani*, in *Atti Carmignani*, pp. 515-527 (in particolare, sul profilo di cui si sta parlando, pp. 515-516).

³⁷ M. MONTORZI, *27 aprile 1859: non desideri, ma volontà. Il popolo di fronte al Granduca, tra paternalismo assolutistico e Stato costituzionale*, in ID., *Crepuscoli Granducali. Incontri di esperienza e di cultura giuridica toscana sulle soglie dell'età contemporanea*, Pisa, Edizioni ETS, 2006, pp. XXV-XL.

³⁸ Ai tempi della recensione curata da Silvestro Centofanti del primo volume della *Teoria* per la rivista di Vieusseux. Di questa recensione [«*Antologia. Giornale di scienze, lettere e arti*», t. XLVI (giugno 1832), pp. 92-137 e, poi, in forma autonoma Pisa, Nistri 1832], limitata al primo volume, trattano G. GENTILE, *Gino Capponi e la cultura toscana nel secolo decimonono*, Firenze, Vallecchi, 1922, pp.125-131; I. GABBANI, *Diritto penale e scienza sociale. Il dibattito sulla Teoria delle leggi della sicurezza sociale di G. C.*, in *Atti Carmignani*, pp. 237-245. Di essa Carmignani non gradì né il testo, né l'autore che giudicò impreparato. A Vieusseux, in relazione a ciò, scrisse [BNCFi, *Carteggio Vieusseux*, cass. XVIII, 137 (26 agosto 1832)] parole piuttosto decise e critiche nei confronti della scelta del recensore (I. GABBANI, *Diritto penale e scienza sociale, art. cit.*, p. 242). Il giurista pisano, poi, fu ancora più duro col Centofanti scrivendo il 18 novembre 1832 a Niccola Nicolini (F. NICOLINI, *Niccola Nicolini e gli studii giuridici nella prima metà del secolo XIX: scritti e lettere*, Napoli, Regia tipografia F. Giannini & figli, 1907, pp. 122-123): «*ma ella ebbe assai ventura di non capitar nelle mani di certo Centofanti, il quale [...] è adoperato oggi dal Vieusseux nel dar giudizio d'opere di legislazione e di filosofia del diritto*».

³⁹ A parte i classici A. FERRARIS, *Letteratura e impegno civile nell'Antologia*, Padova, Liviana, 1978; U. CARPI, *Letteratura e società nella Toscana del Risorgimento. Gli intellettuali dell'Antologia*, Bari, Laterza, 1974 e quelli che li hanno seguiti, resta fondamentale la veduta mirata sulla cultura giuridica offerta da A. LABARDI, *I civilisti toscani del circolo di G.P. Vieusseux e le giuste esigenze della società: momenti dell'esperienza giuridica nel periodo tardo-lorenese*. Tesi di dottorato in storia del diritto italiano con particolare riferimento alla storia del diritto moderno, Università di Siena, X ciclo, 1998. Alcune di queste considerazioni sono state poi distillate in A. LABARDI, *La facoltà giuridica senese e la Restaurazione (con il testo delle Istituzioni civili di Pietro Capei)*, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 24-74.

come uno studioso non «*pienamente consapevole della vita e dei destini [del] secolo*» in corso), ma gli consentì pure di sottolineare la necessità di una schietta rivalutazione del ruolo degli studi giuridici, del giurista e del suo impegno civile.

Se gli ambienti culturali del Granducato non fecero i conti con un Carmignani, per così dire, *avanguardista*, i risvolti dell'incontro tra il giurista pisano e le molteplici e a volte contraddittorie esperienze politiche⁴⁰, giuridiche e culturali di valore epocale che caratterizzarono anche la Toscana dei decenni a cavallo tra XVIII e XIX secolo⁴¹ ci permettono di osservare un aspetto *à la mode* del profilo intellettuale e professionale del criminalista pisano. Anche in tale frangente, però, si può notare che il giurista pisano, lungi dal perdersi in dotte dissertazioni su temi di alto livello negli inferorati consessi del '99 toscano, si dedica a riflettere in quelle stesse sedi su temi concernenti i *diritti*, ma dotati di immediata ricaduta pratica, quali l'attività di polizia e la carcerazione preventiva.

Erano battaglie su temi di profilo tecnico, ma dotati di risvolti di impegno civile che in quei mesi non potevano mancare, specie per un Carmignani per il quale da non molto, seguendo l'accattivante prosa di Carrara, era passato il tempo dell'«ossequio giovanile» e del vincolo col «Ministero che accarezza coloro che elogiano il parto della sua mente»⁴². Proprio il tema che aveva segnato negativamente l'esordio di Carmignani, la pena di morte, resta a lungo sulla scrivania del giurista pisano. Dopo la posizione non certo abolizionista assunta nel 1795, stando a tutti i primi biografi, già nella lezione inaugurale del 1803 Carmignani si era pronunciato per la mitezza delle pene⁴³. Nel 1836, poi, come molti sanno, dall'alto della autorità di una pubblica *Lezione Accademica*, egli si schierò perentoriamente contro la pena capitale. Dei non pochi che si sono soffermati su questo argomento, Paolo Comanducci⁴⁴ e Mario da Passano⁴⁵ se ne sono occupati ricostruendo le varie argomentazioni addotte nel tempo dal giurista pisano intorno al tema della pena capitale e inquadrando il problema entro i legami fra il vecchio maestro criminalista e l'astro nascente Carrara⁴⁶. Mancavano,

⁴⁰ Non dimenticando, peraltro, l'affiliazione di Carmignani, certa almeno nel periodo napoleonico, alla loggia massonica *Napoleone* di Livorno: C. MANGIO, *I patrioti toscani fra Repubblica Etrusca e Restaurazione*, Firenze, Olschki, 1991, p. 406; V. GNOCCHINI, *Logge e Massoni in Toscana dal 1737 al 1925*, Roma, Erasmo edizioni, 2010, pp. 285 e 100-102; E.E. STOLPER, *Contributo allo studio della massoneria italiana nell'era napoleonica*, in «Rivista Massonica», LXVIII (7/1977), p. 412.

⁴¹ A. MAZZACANE, *Giovanni Carmignani*, in *Atti Carmignani*, p. 6; C. MANGIO, *I patrioti toscani fra Repubblica Etrusca e Restaurazione*, p. 435.

⁴² F. CARRARA, *Cantù e Carmignani*, in *Opuscoli di diritto criminale. Seconda edizione corretta e ampliata*, Lucca, Tipografia Giusti, 1870, vol. II, pp. 601-602.

⁴³ Per un riferimento diretto al legame tra mitezza delle pene e assenza nella scala penale della pena di morte: *Saggio teorico-pratico sulla fede giuridica*, p. 432.

⁴⁴ P. COMANDUCCI, *Alle origini del diritto penale liberale: Carmignani e la pena di morte*, in S. VINCIGUERRA (a cura di), *Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli*, Padova, Cedam, 1993, pp. 772-798.

⁴⁵ M. DA PASSANO, *Note su Carmignani e Carrara*, in *Atti Carmignani*, pp. 86-92.

⁴⁶ Per una completa indagine, all'appello mancherebbe almeno la lettura delle *Parole in difesa di 4 individui*

però, entro un *pensiero* in evoluzione, ma sempre ben ponderato (se non accorto), una serie di approfondimenti riguardanti vicende, lasciate di norma sullo sfondo⁴⁷, nelle quali più che della legittimità il criminalista pisano si trovò a discutere della effettività della pena di morte con studiosi e pubblicisti europei (mi riferisco ai rapporti intessuti con Birnbaum e col ginevrino De Sellon); non ignorando il fatto che in una occasione nella quale Carmignani si trovò a giocare sul piano della legittimità, egli si mostrò tutto sommato in difficoltà mal valutando, forse, la posta in gioco. Fu il caso dell'inserimento della nota *Lezione accademica* del 1836 nell'Indice dei libri proibiti, che mostra un Carmignani determinato, non dico a ritrattazioni ossequiose, ma almeno alla necessità di spiegare più volte la sua posizione, apparendo, in definitiva, *double-face*⁴⁸. Più chiara e ben schierata è la posizione di fronte alle novità giuridiche e, sottotraccia, politiche colle quali Carmignani si misurò agli albori del suo impegno come docente di materie criminali, quando per le vicende politiche che coinvolsero la Toscana e l'Italia ebbe l'occasione di confrontarsi direttamente con la codificazione penalistica napoleonica. Fermo restando l'atteggiamento molto accorto e l'opinione non certo positiva manifestata verso la cultura giuridica penalistica francese, nel 1810 tradusse il codice penale napoleonico e stese una prima serie di note ai *Motivi* che lo avevano sorretto in fase di approvazione. Entrambe le due imprese editoriali sono risultate feconde di opportunità di riflessione e si sono mostrate in linea con l'elevata attenzione (nel senso anche di intento di tutela del patrimonio e delle cose) del fòro (toscano, in questo caso) che è tipica del criminalista pisano. Sono affiorati, così, profili di non poco conto facenti parte del problema del rapporto tra *legge* e *interprete*; nel caso di specie in relazione all'atteggiamento di Carmignani di fronte alla imposizione di una normativa positiva in larga parte difforme dalla cultura giuridica forense entro la quale egli si era formato e della quale, proprio con l'analisi dei *Motivi* del codice, si faceva portavoce.

Si è detto del Carmignani «*pubblico professore*». Volendo ripercorrere le vicende dei suoi quarant'anni d'insegnamento, rispetto a quelle degli ultimi anni⁴⁹, le notizie relative ai primi sono piuttosto scarse, ma confermano le voci diffuse dai biografhi in merito all'ostilità del Provveditore Fabroni nei confronti del giurista nato a San Benedetto a Settimo, lo scontro col quale gli impedì di accedere agli scranni accade-

condannati alla pena di morte, Firenze, Birindelli, 1820. L'unico esemplare dell'allegazione che per ora sono riuscito a rinvenire nei cataloghi della Biblioteca Nazionale di Firenze [BNCF, *Magliabechiano*, 5203. 1 (7) 9], però, è andato perso, ipotizzano i funzionari della biblioteca, durante le note vicende del 1966.

⁴⁷ Si veda nel testo alle pp. 133-148.

⁴⁸ Nel XIX secolo i provvedimenti della *Congregazione dell'Indice* non avevano nulla a che vedere quanto a forza ed efficacia cogente anche sull'opinione pubblica con quelli dei secoli passati e per questo la posizione assunta da Carmignani rispecchia sicuramente tutta la complessità del suo profilo intellettuale; profilo messo in gioco, però, nei dibattiti che riguardavano temi di carattere giuridico e anche politico non certo marginali come quello del *potere di spada*.

⁴⁹ Esse non vanno al di là delle più o meno ordinarie schemaglie accademiche, come il caso della bega col *Provveditore* in ordine al pagamento degli *incerti* dell'insegnamento relativi agli esami di profitto in caso di assenza del docente: ASPi, *Università II versamento*, Sez. G 35, ff. 1-12.

mici fino a quando Fabroni fu Provveditore e in attività⁵⁰. Salito in cattedra in un momento di rafforzamento degli insegnamenti accademici⁵¹, già dai primi anni di docenza Carmignani ravvisò l'esigenza di dotare la sua attività didattica di un testo di riferimento. Il progetto fu ben presto (1806) portato a termine per quanto riguarda le lezioni di *Istituzioni criminali* tenute nei primi anni di insegnamento presso la propria residenza. Ma le vicende degli *Juris criminalis elementa* si scontrarono con gli eventi politici di quegli anni, che ne ritardarono la pubblicazione di un paio di anni⁵². Fu così che solo nel 1808 vide la luce il manuale istituzionale di Carmignani, originariamente pensato in due volumi e sin da subito, come fu spesso rilevato, segnato da un motto tratto dal primo libro del *De clementia* di Seneca⁵³ e scelto per la capacità di comunicare la maggiore utilità politica della mitezza delle pene⁵⁴. Con questo motto si apre un testo che si arricchirà, nel frontespizio, dei molti titoli professionali e di altro genere acquisiti da Carmignani nei quaranta anni di insegnamento, nel testo, dei numerosi interventi apportati dallo stesso autore nelle varie edizioni. Le molteplici modifiche al testo rappresentano stadi di riflessione intorno alle materie criminali che, su profili di non poco conto e per apporti continui⁵⁵, mostrano il comporsi di quel manuale istituzionale che si è soliti, invece, individuare e usare nella quinta edizione latina del 1833-34 o nelle versioni tradotte in italiano pubblicate a partire dal 1847. D'altronde, le vicende degli *Juris criminalis elementa* marcano tutto il percorso della vicenda professionale di Carmignani, dato che egli anche in sede di preparazione della versione italiana del 1847 inserì nel testo alcune annotazioni non prive di significato e che l'interesse diretto per il testo di Carmignani proseguì fino all'ultimo quarto del XIX secolo, come ci testimoniano le annotazioni critiche apposte al testo da Filippo Ambrosoli e quelle che potrebbero essere definite *controdeduzioni* a queste annotazioni di Francesco Carrara⁵⁶.

Dentro le pagine degli *Elementa* e, poi, con maggior dettaglio nei quattro volumi della *Teoria delle leggi della sicurezza sociale*, si trova la proposta dell'ambizioso progetto promosso da Carmignani per le scienze criminali, che a livello di impianto gene-

⁵⁰ Ne aveva già parlato Aldo Mazzacane, *Giovanni Carmignani*, in *Atti Carmignani*, p. 3.

⁵¹ Con la duplicazione del corso di *Istituzioni civili* e, addirittura, la triplicazione di quello di *Istituzioni canoniche*: D. BARSANTI, *L'Università di Pisa dal 1800 al 1860: il quadro politico, le vicende istituzionali, gli ordinamenti didattici*, Pisa, Edizioni ETS, 1997, pp. 33-38.

⁵² Si veda alla p. 204.

⁵³ Lucio Anneo Seneca, *De Clementia*, I, 10: «*Temperatus enim timor cobibet animos: assiduus vero et acer, et extrema admovens, in audaciam iacentes excitat*».

⁵⁴ Secondo la prosa accattivante di Carrara (F. CARRARA, *Cantù e Carmignani*, p. 602) la frase fu scelta «*quasi a programma e solenne professione di fede, quasi a segnale della bandiera sotto la quale ei si apparecchia a pugnare*».

⁵⁵ Di tali apporti le pagine che seguono mostrano una prima linea di sviluppo (si veda alle pp. 205-226), capace di fungere da base per la realizzazione di un progetto di edizione critica del testo al quale il sottoscritto sta lavorando.

⁵⁶ F. CARRARA, *Ambrosoli e Carmignani*, in *Opuscoli di diritto criminale*, vol. II, pp. 621-630.

rale non è disconosciuto nemmeno nei progetti di codice della seconda metà degli anni trenta del secolo. Gli studi di Mario Sbriccoli hanno da tempo consentito di inquadrare il giurista pisano in quel gruppo di criminalisti della prima metà dell'Ottocento che, cosci delle potenzialità e delle necessità del diritto penale, si candidarono con le loro ricerche a partecipare al dibattito civile. Il loro contributo, disse a suo tempo lo studioso maceratese, stava «*nell'aver collocato il diritto penale tra le scienze politiche (il senso di questa espressione – precisava sempre Sbriccoli – è quello polivalente che essa ha nei primi decenni dell'Ottocento), attrezzandolo, in più, con un sofisticato corredo di strumenti tecnici*»⁵⁷. Collocandosi sulla scia di Beccaria, Carmignani fu tra coloro che ritennero assunto fondamentale il fatto che il trattare di cose penalistiche fosse un «*moyen de traiter d'une manière plus générale la réforme de la société et de l'État*»⁵⁸. Il sistema penale di Carmignani, nella medesima logica di Sonnefels⁵⁹, è parte di un più generale sistema di scienza politica, strumento di governo e di perseguimento dell'ordine sociale e non semplicemente lo spazio tecnico di elencazione e riflessione sulle pene e sui comportamenti criminosi⁶⁰.

Ma senza un corretto e consapevole strumentario tecnico questo obiettivo si sarebbe palesato irraggiungibile. Lo strumentario giudicato necessario, nel caso di Carmignani, è consapevolmente e con vanto (ma anche, a volte, nel parco dei rimandi, con l'aprirsi di questioni che restano nella penna del giurista data la complessità del materiale proposto⁶¹ e con non infrequenti imprecisioni) rappresentato da molta parte della cultura giuridica di diritto comune, in modo da condizionare la *liaison* culturale con Beccaria e, più in generale, da influenzare il comporsi, ordinarsi e aggiornarsi della sua biblioteca ideale⁶².

Il progetto del giurista pisano per le scienze criminali muove da una complessiva ridefinizione del vocabolario e dei termini di riferimento delle stesse, volta in prima battuta all'impostazione largamente *geometrica* di quelli che figurano come obiettivi generali dell'istituzione politica (*prosperità* e *sicurezza*) e, in seconda battuta, all'inserimento nel campo di indagine del criminalista di tutti gli strumenti idonei alla prevenzione del crimine. Da questa ridefinizione, a livello generale, scaturisce l'edificazione delle varie branche delle complessive discipline criminalistiche, con la puntua-

⁵⁷ M. SBRICCOLI, *La Penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita*, ora in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, Giuffrè, 2009, vol. I, pp. 496-497.

⁵⁸ M. SBRICCOLI, *Beccaria ou l'avènement de l'ordre. Le philosophe, les juristes et l'émergence de la question pénale*, ora in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia*, vol. I, p. 395.

⁵⁹ G. REBUFFA, *Scienza del governo e problema penale nell'opera di Joseph von Sonnefels*, in MSCG, X (1/1981), pp. 37-51.

⁶⁰ Questione comunicata con chiarezza anche agli studenti: «*così definito [il diritto criminale] constitue pare della scienze politiche. Si dicono scienze politiche tutte quelle che si propongono di dare alle azioni libere dell'uomo una direzione verso il bene generale della specie*» [BLLi, *manoscritti*, 0.91.o, sez. IV. 51 (appunti di lezioni di diritto criminale di Carmignani), n. 1, fo. 1].

⁶¹ Per un esempio, si veda più avanti alla pp. 260-261.

⁶² Si veda più avanti alle pp. 239-255.

lizzazione di quali discipline dovevano fungere da supporto per il criminalista e di quali, invece, potevano rimanergli estranee⁶³. Il riordinamento promosso da Carmignani (del quale aspetti solo apparentemente interni al diritto penale stesso sono il contributo alla classificazione dei comportamenti criminosi e alla loro individuazione nominativa⁶⁴) è avviato dalle radici e per questo assumono un ruolo non indifferente i *Prolegomena* proposti negli *Elementa* e poi ampliati, quali *Generalità*, nella *Teoria*. Da queste *Generalità* si evince in maniera agevole che il criminale in Carmignani resta decisamente e necessariamente condizionato dal *diritto naturale*; problema su cui egli si sofferma nel primo volume della *Teoria* e a cui per lungo tempo dedicò lezioni private di cui ancora oggi si conservano alcuni manoscritti. Ma il senno pratico di cui il giurista pisano sbandiera l'esigenza gli consente di attribuire un ruolo decisivo al *droit politique*, spazio che egli si sforza di conciliare con la forza cogente del diritto naturale e che si dimostra di maggior ampiezza nel settore della prevenzione dei crimini e della repressione delle *trasgressioni*⁶⁵. Il suo modo di percepire il diritto naturale e il *diritto politico*, il suo rifuggire dallo stato di natura come una verità storica, non nega a quest'ultimo natura e portata costituzionale, ma lo allontana, per usare le parole di Paolo Grossi, da «*vaghe e fumose oleografie intraducibili in concrete realtà giuridiche*»⁶⁶ nelle quali rischiavano di perdersi le riflessioni, pur costringendolo a argomentazioni da non pochi percepite come sterili o forzate. Il suo *diritto politico*, così, è saldamente legato ai principi del diritto naturale, ma in maniera disincantata lo è anche ai temi dell'utile sociale e il *diritto di natura* giustifica, assieme all'evidenza delle risultanze storiche, la continuità di un potere sovrano che amministra e si prefigge di procurare la felicità dei sudditi. Parte dell'azione del sovrano, di quel *diritto politico* che rappresenta la sua azione giuridicizzata, è anche il *diritto penale*. Da tale aspetto, dall'esigenza di uno studioso del diritto criminale che abbia la coscienza che col suo operato contribuisce all'attività di ordinamento della società, deriva una corposa rivalutazione del ruolo dell'operatore giuridico, fino a comporne quasi una nuova deontologia⁶⁷ nella figura di un giurista *teorico-pratico* (di uno *scienziato della legislazione-giurista*, per capirsi e contrapporre la figura di Carmignani a quella degli

⁶³ E, fra queste, lo vedremo, la *medicina legale* e la *storia giuridica* (pp. 283-292).

⁶⁴ Si vedano più avanti le pp. 269-270; 327-347.

⁶⁵ Casi nei quali si vedranno prevalere valutazioni di *utilità*, anziché di *necessità* e di immediata rispondenza ai principi del diritto naturale.

⁶⁶ P. GROSSI, *Assolutismo giuridico e diritto penale (a proposito di recenti appuntamenti carrariani e della ristampa della 'Parte generale' del 'Programma del corso di diritto criminale' di Francesco Carrara)*, QF, XXIV (1995), p. 475.

⁶⁷ Una rigorosa deontologia del penalista, con compiti e responsabilità in molte parti simili, pur tenendo conto di tutte le differenze immaginabili culturalmente, storicamente e politicamente, a quella manifestata dai penalisti del secolo successivo al suo come Franco Bricola: A. GAMBERINI - G. INSOLERA, *Presentazione*, in F. BRICOLA, *Politica criminale e scienza del diritto penale*, Bologna, Il Mulino, 1987, pp. 9-22; M. DONINI, *L'eredità di Bricola e il Costituzionalismo penale come metodo. Radici nazionali e sviluppi sovranazionali*, in «Diritto penale contemporaneo», 2 (2012), pp. 51-74 (<http://www.penalecontemporaneo.it/rivista/>).

*ideologi riformatori*⁶⁸ del secolo nel quale egli era nato) dedito a valutazioni concernenti la composizione delle norme, valutando realtà giuridiche concrete e ricadute pratiche e non andando per costruzioni teoriche.

Per Carmignani, tempo fa, si è parlato a ragione di una sorta di prototipo di una nuova tipologia di penalista di professione⁶⁹ che tese, poi, a perfezionarsi nella prima età post-unitaria ed esprime un gruppo di scienziati del giuridico d'ambito penale fortemente consci delle possibilità di impegno civile (politico perché giuridico e viceversa) attraverso la disciplina scientifica da loro professata, per le ricadute che la stessa aveva sulla convivenza civile. Tanto era che quella che è stata individuata come la *nuova penalistica civile*⁷⁰, sviluppatasi a metà del XX secolo oltre e in contrasto con le *secche* provocate dal tecnicismo giuridico⁷¹, pare aver dato in qualche modo ragione al criminalista pisano, riproponendo un diritto penale dalle ambizioni non più limitate al perfezionamento tecnico autolegittimante, ma volto a contribuire al miglioramento della convivenza civile con una vocazione spiccatamente *politica*. Nella sua Toscana, Carmignani non si trovò di fronte a derive autoritarie, ma certo, figlio di una cultura giuridica che ancora si muoveva tra *diritto romano* e *leggi municipali* avverso l'imposizione di corpi normativi e le bonacce che questi ultimi era destinati quasi per natura a creare e che, in effetti, ai suoi occhi, avevano causato nella cultura giuridica francese; tutto sommato inaridita dopo la stagione tardo-settecentesca (dei prodotti della quale, invece, egli fece sempre largamente uso⁷²). La centralità entro la società del magistero penale a cui faceva da contraltare il ruolo non certo appartato della *legge* dell'istituzione pubblica, gli facilitarono anziché impedirgli la revindica di un ruolo ben preciso per il giurista, la sottolineatura della necessaria origine scientifica del diritto penale e la ripresentazione della fase applicativa del diritto come fase *viva*, creatrice e garante dei principi ordinamentali che la legislazione poteva aver trascurato. Allo stesso modo fu utile a Carmignani l'impostazione di fondazioni ontologiche, destinate a far da sostegno ad una disciplina ancora vista come articolabile in principi e concetti saldamente legati alla lettura di un ordine superiore⁷³ e idealmente collocata (a volte in maniera troppo ossequiosa) sul tavolo del detentore del potere⁷⁴. La

⁶⁸ Per tutti M. SBRICCOLI, *Giustizia criminale*, ora in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, vol. I, pp. 27-28.

⁶⁹ M. SBRICCOLI, *La penalistica civile. Teoria e ideologie del diritto penale nell'Italia unita*, in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia*, vol. I, pp. 495-498.

⁷⁰ M. SBRICCOLI, *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, ora in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia*, t. I, pp. 658-664.

⁷¹ G. DE FRANCESCO, *Programmi di tutela e ruolo dell'intervento penale*, Torino, Giappichelli, 2004, pp. 42-49 (partic. p. 42).

⁷² Si veda, più avanti, p. 175.

⁷³ P. GROSSI, *Assolutismo giuridico e diritto penale*, art. cit., p. 473.

⁷⁴ Si sa che le riflessioni di un nutrito gruppo di giuristi degli ultimi decenni hanno dato nuovo vigore scienza giuridica criminale, liberandola dalla «nevrosi positivista» e dalla mera attenzione al diritto vigente e indirizzandola verso nuovi obiettivi e intenti di carattere creativo, non solo contenuti nel più o meno limitato spazio

ricerca di Carmignani intende investigare il fenomeno criminale in tutte le sue manifestazioni, senza chiudersi entro i problemi di mera esegesi di un testo codicistico⁷⁵ e per far questo non ha scrupoli a richiamare fra gli strumenti del giurista lo studio, la conoscenza e la vigenza delle fonti giuridiche romanistiche⁷⁶. La scienza criminalistica che viene consegnata dalla pagina di Carmignani non è solo ricerca di una razionalità strumentale agli obiettivi posti da un legislatore/sovrano più o meno assolut(ista), o attività di controllo e razionalizzazione della produzione giudiziaria. Essa intende soprattutto studiare gli scopi e i fondamenti del diritto penale⁷⁷, per l'attenta costruzione di un edificio criminalistico utile al perfezionamento della società civile. Il giurista pisano, però, persegue il suo obiettivo non nascondendo dietro inutili sdegnosità l'utilità dello studio dei connotati generali dell'attività applicativa⁷⁸ e del materiale prodotto da questa attività anche ai fini di una scienza della legislazione⁷⁹ e postulando un piano di lavoro differente ma ugualmente essenziale per la *scienza della legislazione* e per l'applicazione concreta dei principi da essa enucleati. Molto di meno, d'altronde, non si poteva preterire da uno studioso formatosi alla scuola di un Lampredi, ma presto imbevuto del senno della cultura forense toscana.

È nel trattare di *polizia e trasgressioni* (delle quali s'è analizzato sia l'edificio degli

creativo connaturato alla attività dell'interprete, non più volta solo al «controllo critico della prassi giurisprudenziale», ma destinata, in forza di una legittimazione culturale a intervenire e orientare gli indirizzi di politica criminale, riappropriandosi di un ruolo definitorio e programmatico. Fra i molti, ho consultato: G. FIANDACA, *La legalità penale negli equilibri del sistema politico-costituzionale*, in ID., *Il diritto penale tra legge e giudice. Raccolta di scritti*, Padova, Cedam, 2002, p. 7; G. FIANDACA, *Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale*, ivi, pp. 33-64; ID., *Controllo di razionalità e legislazione penale*, ivi, pp. 79-104; *Spunti problematici di riflessione sull'attuale ruolo della scienza penalistica*, ivi, pp. 41-52; F. MANTOVANI, *Il secolo XIX: secolo d'oro delle scienze criminali*, ora in ID., *Umanità e razionalità del diritto penale*, Padova, Cedam, 2008 cur. F. PALAZZO, G. FLORA, F. GIUNTA, M. PAPA, I. LEONCINI, R. BARTOLI; M. DONINI - G. INSOLERA, *Considerazioni introduttive*, in *Riserva di legge e democrazia penale: il ruolo della scienza penale* cur. G. Insolera, Bologna, Il Mulino, 2005, p. 11; M. VOGLIOTTI, *Dove passa il confine? Sul divieto di analogia nel diritto penale*, Torino Giappichelli, 2011, p. 5; F. PALAZZO, *La pena*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava appendice (Il diritto)*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2012, pp. 656-657 (paragrafo dedicato in specifico alle *Inquietudini e interrogativi nelle scienza penale d'oggi*).

⁷⁵ Come è noto, lavori preparatori a parte, in Toscana un codice penale sarà promulgato solo qualche anno dopo la morte di Carmignani [M. DA PASSANO, *La storia esterna del codice penale toscano (1814-1859)*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna. Atti delle Giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini*. Firenze, 4-5 dicembre 1992, Roma, 1994, vol. II, pp. 564-589], dunque, una immediata esigenza di sistemazione della creazione normativa non poteva maturare.

⁷⁶ In riferimento e in maniera chiara e programmatica a quella che vedremo essere per Carmignani la «giurisprudenza» (*Teoria*, vol. I, pp. 278-287). Ma si tenga conto anche della non certo rassegnata o polemica ammissione che «in modo speciale nella nostra Toscana [le norme del diritto romano] formano una considerevole parte del diritto penale positivo» (*Elementi di diritto criminale* [ed. Ambrosoli], p. 12; *Juris criminalis elementa* [V ed.], § 28, p. XVIII-XIX («...ac praecipue in Etruria nostra vigent maximamque juris poenali constituti partem exhibent»).

⁷⁷ F. PALAZZO, *Diritto penale*, in *Giuristi e legislatori. Atti dell'incontro di studi*, Milano, 1997, p. 313.

⁷⁸ M. DONINI, *Il volto attuale dell'illecito penale*, pp. 151-152.

⁷⁹ Come avviene nel caso del «trattato sulle trasgressioni»: *Juris criminalis elementa* [II ed.], vol. II, § 1149, p. 237 («pragmaticorum est munus»); *Elementi di diritto criminale* [trad. Caruana Dingli], vol. II, § 1218, p. 262.

Elementa, sia quello della *Teoria*, sia l'applicazione concreta che si presenta al lettore nel progetto di codice penale per il Regno del Portogallo e nelle pagine critiche scritte per la Commissione creata per la compilazione di un codice penale in Toscana), d'altronde, che si scorge, da una parte, il saldo legame di Carmignani con la cultura giuridica fatta propria in Austria dalla dinastia lorenese, dall'altra, il deciso lavoro di razionalizzazione e attribuzione di fondamento teorico alla prassi legislativa toscana. Vedremo che la *polizia*, tanto rilevante nel suo progetto scientifico, segna una delle sue prime esperienze negative nel momento dell'ingresso nei ranghi forensi e nel caso della repressione in via economica usata come strumento di restaurazione politica quando Carmignani partecipò attivamente ai moti del 1799⁸⁰. Queste esperienze personali, però, non indussero mai il criminalista pisano a fare di tutte le erbe un fascio. A conclusione di quella che nelle pagine della *Teoria*, Carmignani chiamò «*la intera provincia del criminale diritto*», non mancarono mai, sia nel testo istituzionale, sia nella *Teoria*⁸¹, pagine relative all'attività di *polizia*, dedita anche e ancora alla promozione della *prosperità* dei sudditi e, per questa strada, alla prevenzione dei crimini. Il libro IV degli *Elementa*⁸² caratterizza sin dal 1819 il testo istituzionale per contenere un capitolo dedicato ai «*modi di prevenir direttamente i delitti*», questioni mai affrontate dai criminalisti in maniera così specifica e organizzata prima di allora. E lo stesso vale per l'intera parte terza del terzo volume della *Teoria*⁸³. Tanto è che l'opera più ampia di Carmignani, come completo trattato di scienze criminalistiche, è sembrata appartenere o apparentarsi strettamente, anche se sotto altro e più sofisticato nome, al genere dei trattati di *Polizeiwissenschaft*. Di questa disciplina dalle antiche origini, Carmignani si proponeva di insegnare i principi in una università «*Imperiale e regia*», fornendo al sovrano e agli studenti, non è sembrato un caso, anche alcuni riferimenti per quello che, deputato all'attività di vigilanza e prevenzione, veniva individuato come *Magistrato di polizia*. *Teoria* (dove il tema è trattato alla fine del terzo volume, prima del quarto interamente dedicato al processo) e manuale si concludono proprio con la trattazione di questi temi, quasi da poter consentire all'osservatore odierno di dire che la pagina di Carmignani non ha termine con una uscita a *riveder le stelle* di

⁸⁰ Si veda più avanti alle pp. 42-52.

⁸¹ Con la quale il giurista pisano tese espressamente a precisare di non aver voluto soltanto impinguare il testo degli *Elementa*: «*avverrà forse, che alcune cose già da me dette nel mio corso elementare latino siano di nuovo toccate. Niun credo però, che quest'opera sia per essere o una traduzione, o una ripetizione delle cose da me esposte in quel corso. A mal punto avrei io impreso a conciliarmi l'attenzione de' lettori capaci di giudicare le late questione della scienza della sicurezza sociale, se fossi stato a me consapevole di riproporre con sola diversità di linguaggio le cose altra volte elementarmente esposte da me per la istruzione della gioventù alle mie cure affidata*» (*Teoria*, vol. I, p. 23).

⁸² *Juris criminalis elementa* [V ed.], vol. II, §§ 1237-1314; *Elementi di diritto criminale* [ed. Ambrosoli], vol. II, pp. 462-487; *Juris criminalis elementa* [III ed.], vol. II, §§ 1189-1266, pp. 265-300; *Juris criminalis elementa* [II ed.], vol. II, §§ 1168-1244, pp. 246-279.

⁸³ *Teoria*, vol. III, parte I, pp. 67-85 (*Differenti caratteri, e connessione reciproca della difesa preventiva, e della repressiva*); *Teoria*, vol. III, parte III (*Della difesa preventiva*), pp. 248-377.

dantesca memoria, ma con l'analisi dell'aspetto dell'esercizio del magistero criminale che, posto all'estremità (ma per nessuna ragione al margine) del campo di interesse dello studioso della *scienza della sicurezza sociale*, si prestava in astratto a fornire meno garanzie ai sudditi, forse anche perché (e vedremo esser questa l'opinione di Carmignani) mai pienamente affrontato e studiato dai giuristi.

Edizioni ETS
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa
info@edizioniets.com - www.edizioniets.com
Finito di stampare nel mese di dicembre 2015